

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990
per la progettazione, la sperimentazione e l'implementazione
del **“Polo di conservazione permanente per gli archivi storici digitali dello Stato”** e, in
particolare, delle componenti infrastrutturali e della piattaforma di conservazione e fruizione
del patrimonio informativo pubblico digitale

TRA

l'**Archivio centrale dello Stato del Ministero per i beni e le attività culturali** (di seguito denominati, rispettivamente, **ACS** e **MiBAC**), con sede legale in Roma (RM), Piazzale degli Archivi, n. 27, CAP 00144, CF 80215390586, rappresentato dalla Dottorssa Elisabetta Reale la quale, in qualità di Sovrintendente, nominata con decreto del Direttore generale Archivi del 15 maggio 2019, n. 287 – PEC mbac-acs@mailcert.beniculturali.it, è autorizzata a impegnare legalmente l'Istituto medesimo per il presente atto;

E

la **Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione** (di seguito denominata anche DSII), del **Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi** (di seguito denominato anche DAG) del **Ministero dell'economia e delle finanze** (di seguito denominato MEF), con sede legale in Roma (RM), in Piazza Dalmazia, 1, C.F. 80226750588, rappresentato dal Dottor Francesco Paolo Schiavo il quale, in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2018 – PEC dcsii.dag@pec.mef.gov.it, è autorizzato a impegnare legalmente la Direzione medesima per il presente atto;

di seguito denominate anche le **Parti**.

VISTI

- la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l'approvazione del Programma operativo nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, CCI2014ITO5M2OP002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale e successive modifiche C(2016) del 10 novembre 2016, n. 7282 C(2018) del 31 luglio 2018 e n. 5196 C(2018) del 13 novembre 2018 n. 7639 final;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (e ss.mm.ii.), che, all'art. 15, stabilisce espressamente che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- la l. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art. 446, che al fine di razionalizzare gli adempimenti e i servizi per il personale delle amministrazioni pubbliche prescrive l’obbligo, per le amministrazioni statali, di avvalersi per il pagamento delle retribuzioni dovute dei sistemi informatici messi a disposizione dal DAG e oggi denominati *NoiPA*;
- la l. 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, art. 2, comma 197 e il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 11, comma 9, convertito con modificazione dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, che estendono l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi per il pagamento delle retribuzioni dovute dei sistemi informatici denominati *NoiPA* e messi a disposizione dal DAG;
- il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (e ss.mm.ii.);
- il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (e ss.mm.ii), in particolare gli artt. 23, 24, 25, che istituiscono il MEF e ne individuano le funzioni e l’ordinamento;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (e ss.mm.ii.; di seguito denominato Codice dei beni culturali) e, in particolare, gli artt. 1, 2, 10, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 41 e 53 relativi al ruolo dello Stato e degli altri soggetti pubblici nell’azione di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, alla definizione di “bene culturale”, alle funzioni di vigilanza, al divieto di danneggiamento dei beni culturali in generale e al divieto di smembramento dei beni archivistici in particolare, agli obblighi conservativi delle amministrazioni pubbliche, agli interventi soggetti ad autorizzazione e comunicazione, agli accordi tra il MiBAC e i soggetti pubblici interessati all’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali pubblici, al ruolo e alle competenze delle commissioni di sorveglianza, al demanio culturale; e, ancora, gli artt. 111, 112 e 115, inerenti alle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica da realizzare anche attraverso forme cooperative, ovvero mediante la costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture e/o reti o mediante la messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali; e, infine, l’art. 118 relativo alle attività di studio, di ricerca e conoscitive in generale che il MiBAC può promuovere e realizzare nel settore dei beni culturali anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” (e ss.mm.ii.; di seguito denominato CAD), e le sue regole tecniche attuative che stabiliscono principi e primi standard per la formazione degli archivi correnti digitali e la loro conservazione a norma da parte delle amministrazioni pubbliche e ribadiscono le funzioni di tutela e sorveglianza del MiBAC, attraverso l’Amministrazione archivistica, sugli archivi digitali pubblici e sugli archivi privati riconosciuti di interesse storico particolarmente importante (in particolare: il d.p.c.m. 3 dicembre 2013, “Regole

- tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"; il d.p.c.m. 3 dicembre 2013, "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"; il d.p.c.m. 13 novembre 2014, "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005");
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" (e ss.mm.ii.), che, al co. 6 dell'art. 5, recepisce i principi stabiliti nell'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE;
 - il d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (e ss.mm.ii.), e, in particolare, il capo IV che, all'art. 61, individua la figura del "Responsabile del Servizio di protocollo informatico, gestione documentale e archivi" attribuendogli competenze sul fronte dell'intero sistema di gestione documentale e in particolare sul fronte delle scelte organizzative e tecniche anche in materia di conservazione degli archivi digitali;
 - il d.p.R. 8 gennaio 2001, n. 37, "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato";
 - il d.p.c.m. 27 febbraio 2013, n. 67, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", in particolare l'art. 14 che individua le competenze del DAG e l'art. 15, comma 2, che individua le funzioni della DSII tra cui la definizione delle specifiche funzionali e delle conseguenti modalità operative che devono essere assicurate per i sistemi informativi deputati allo svolgimento dei compiti istituzionali del DAG, nonché l'ideazione, lo sviluppo e l'attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche;
 - il d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (e ss.mm.ii.);
 - il d.m. del MiBAC 7 ottobre 2008, recante il regolamento dell'ACS;
 - il d.m. del MEF 17 luglio 2014, "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67" (e ss.mm.ii.);

- la circolare della Direzione generale Archivi (di seguito denominata **DGA**), Servizio II-Patrimonio archivistico, 14 dicembre 2015, n. 40, “Autorizzazione alla distruzione di originali analogici riprodotti secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13.11.2014 e conservati secondo le regole tecniche di cui al DPCM 3.12.2013”;
- il documento recante la *Strategia per la crescita digitale 2014-2020*, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, modificato e integrato il 21 giugno 2016 a seguito delle richieste formulate dalla Commissione europea;
- le *Linee guida nazionali per la valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico* per l’anno 2017, pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale (di seguito denominata **AgID**);
- il *Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2019-2021* (di seguito denominato *Piano triennale 2019-2021*), predisposto nel marzo 2019 dall’AgID, che:
 - a) sottolinea la responsabilità assegnata alle amministrazioni pubbliche affinché conservino “tutti i documenti, i fascicoli e gli archivi digitali formati nell’ambito della loro azione amministrativa sia come testimonianza diretta della propria attività, sia a fini di memoria storica (conservazione permanente)”;
 - b) include tra le piattaforme nazionali abilitanti, i *Poli di conservazione* specificando che “la conservazione digitale, cioè l’attività volta a proteggere e custodire gli archivi di documenti e dati informatici, si realizza attraverso il ricorso ai conservatori accreditati da AgID, soggetti pubblici e privati che sono specializzati nell’offerta di servizi di conservazione per le pubbliche amministrazioni” e, ancora, che per “la conservazione permanente, cioè a fini di memoria storica, le amministrazioni possono rivolgersi ai Poli di conservazione, cioè a quei Poli strategici nazionali che svolgono anche funzioni di conservazione”;
 - c) individua tra le componenti del modello strategico evolutivo dell’informatica delle amministrazioni pubbliche i *Poli strategici nazionali* definiti come “insieme di infrastrutture IT (centralizzate o distribuite) ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a Polo strategico nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e qualificato da AgID per erogare ad altre amministrazioni, in maniera continuativa e sistematica, servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster recovery e business continuity, servizi di gestione della sicurezza IT ed assistenza ai fruitori dei servizi erogati”;
 - d) conferma il ruolo dell’ACS nell’identificazione sia del modello architettuale e funzionale dei *Poli di conservazione* finalizzati alla conservazione permanente, sia delle procedure relative alle attività di scarto e di controllo sulle aggregazioni documentali informatiche predestinate alla conservazione permanente;
 - e) adotta un modello strategico incentrato su una serie di piattaforme nazionali abilitanti intese come servizi infrastrutturali che incentivano la centralizzazione e la razionalizzazione dei sistemi per la gestione dei processi, dei documenti e dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche, annoverando

tra esse anche i sistemi informatici messi a disposizione del MEF e denominati *NoiPA*, il cui programma di sviluppo è pertanto incluso nello stesso *Piano triennale 2019-2021*;

f) individua, tra gli attori dei processi di trasformazione digitale innescati dallo stesso *Piano triennale 2019-2021*, il MEF in quanto promotore delle più rilevanti iniziative di sviluppo di piattaforme nazionali abilitanti, tra cui *NoiPA*;

- l'accordo di collaborazione *Interoperabilità tra Poli di conservazione*, sottoscritto nel marzo 2018 tra AgID, ACS, Consiglio nazionale del notariato e Agenzia industrie Difesa e avente le seguenti finalità:

a) condivisione delle esperienze maturate in materia di conservazione dei documenti informatici e analisi delle soluzioni metodologiche, organizzative e tecniche adottate da ciascuna parte in tale ambito;

b) svolgimento di una sperimentazione finalizzata ad identificare ed analizzare eventuali problematiche nella trasmissione di pacchetti di conservazione tra le parti nonché ad individuare le modalità di comunicazione più idonee adottabili per la comunicazione tra diversi Poli di conservazione;

c) identificazione delle modalità di applicazione della normativa in tema di sorveglianza, vigilanza ed autorizzazione allo scarto nell'ambito dei documenti informatici e della dematerializzazione degli archivi ed al loro eventuale versamento negli Archivi di Stato o all'ACS;

d) individuazione delle procedure per la conservazione permanente della memoria della comunità nazionale e dello Stato così di cui all'art. 1 del Codice dei beni culturali;

e) identificazione delle caratteristiche tecnologico-organizzative utili alla definizione di un modello di riferimento di Polo di conservazione e di una relativa rete nazionale;

PREMESSO CHE

- l'ACS, istituto dotato di autonomia speciale afferente alla DGA del MiBAC, in conformità con quanto previsto dall'art. 41 del Codice dei beni culturali e ai sensi dell'art. 6 del succitato d.m. del MiBAC 7 ottobre 2008, ha come compiti istituzionali principali quelli relativi:

a) alla tutela e salvaguardia, tramite la presenza nelle commissioni di sorveglianza, degli archivi – su qualunque supporto anche digitale – degli uffici e organi centrali dello Stato attraverso la vigilanza sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, il supporto nella definizione dei criteri e degli strumenti per la formazione, organizzazione, gestione e conservazione degli archivi e, la valutazione e selezione dei documenti (e loro aggregazioni) da proporre per lo scarto; scarto che, in presenza delle condizioni previste all'art. 7 del d.p.R. 37/2001, può essere autorizzato direttamente dal Sovrintendente dell'ACS;

b) alla conservazione permanente, di archivi e documenti – su qualunque supporto anche digitale – degli uffici e organi centrali dello Stato italiano;

- c) alla conservazione permanente di archivi e documenti – su qualunque supporto anche digitale – di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito per disposizione di legge o a qualunque altro titolo;
 - d) alla realizzazione del “*repository* degli archivi digitali prodotti dagli organi centrali dello Stato”, ossia di un sistema dedicato alla conservazione permanente degli archivi storici digitali prodotti dalle amministrazioni statali centrali;
 - e) all’accesso e alla fruizione permanente del patrimonio archivistico conservato – su qualunque supporto anche digitale – ai sensi degli artt. 122-127 del Codice dei beni culturali e secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (e ss.mm.ii.);
 - f) all’organizzazione ed erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento, sia in proprio che con altri soggetti istituzionali, nelle tematiche di sua competenza e, nello specifico, “nell’archivistica applicata agli archivi contemporanei, con particolare riferimento all’archivistica informatica”;
- l’ACS, in ragione delle suddette funzioni istituzionali, è, insieme alla DGA, la struttura dell’Amministrazione archivistica a cui il *Piano triennale 2019-2021*, oltre a ribadire il compito di vigilanza sulla documentazione informatica pubblica, in particolare quella delle istituzioni centrali dello Stato, inviata ai sistemi di conservazione sia in house che in outsourcing, riconosce un ruolo centrale:
- a) nell’“abilitare la conservazione permanente della memoria della comunità nazionale e dello Stato, secondo quanto previsto dalle norme archivistiche”;
 - b) nell’individuare le modalità di interoperabilità tra diversi sistemi di conservazione;
 - c) nella definizione di “uno schema architettonico e funzionale di procedure che consentano la conservazione permanente e le attività di scarto e di controllo su fascicoli e documenti che devono andare in conservazione”;
- l’ACS è quindi interessato a definire, sperimentare e implementare, anche in collaborazione con quelle amministrazioni statali centrali, soggette alla sua vigilanza e all’obbligo di versamento dei propri archivi storici digitali, che hanno acquisito una particolare esperienza nel campo della conservazione digitale:
- a) il suo modello di conservazione e fruizione permanenti degli archivi storici digitali e le sue componenti organizzative, funzionali, archivistiche e tecnologiche;
 - b) le procedure di selezione e scarto delle aggregazioni documentali informatiche non predestinate alla conservazione permanente;
 - c) le procedure afferenti all’attestazione di conformità all’originale analogico delle riproduzioni digitali di aggregazioni documentali analogiche destinate al versamento agli Archivi di Stato e all’ACS;

- il **DAG** produce da tempo, per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, documenti e archivi digitali che per disposizione normativa e regolamentare sono in parte destinati alla conservazione permanente e pertanto, ai sensi dell'art. 41 del Codice dei beni culturali, ricade sullo stesso DAG l'obbligo di versare, nei termini temporali fissati dallo stesso articolo, tale documentazione al sistema di conservazione permanente dell'ACS, versamento che sul piano tecnico presenta particolari complessità in ragione del fatto che si tratta di documentazione su supporto digitale;
- il DAG, attraverso la propria **DSII**, cura la gestione e sviluppo dei sistemi informatici denominati *NoiPA* messi a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche e che, come programmato nel *Piano triennale 2019-2021*, la stessa DSII sta procedendo a una loro re-ingegnerizzare e a farli migrare su una piattaforma cloud denominata *Cloudify Noipa*, tramite cui saranno sviluppati dei nuovi servizi per i tutti i processi amministrativi di gestione del personale messi ordinariamente in atto dalle amministrazioni pubbliche;
- il DAG, attraverso la propria **DSII**, a seguito dei servizi messi a disposizione tramite la suddetta piattaforma *Cloudify Noipa*, dovrà garantire la gestione di un patrimonio informativo pubblico considerevole e trasversale a tutto il comparto delle amministrazioni pubbliche, in particolare dei fascicoli digitali dei dipendenti pubblici che costituiscono quelle serie archivistiche in genere individuate dalla Direzione generale Archivi per la conservazione permanente, e che quindi ai sensi dell'art. 41 del Codice dei beni culturali sono soggetti all'obbligo di versamento al sistema di conservazione permanente dell'ACS;
- il DAG, attraverso la propria **DSII**, ha in questi anni attivato dei servizi per la conservazione “a norma” (conservazione non permanente e per il consolidamento e sicurezza probatori) a favore dei documenti e archivi digitali del DAG e quindi ha acquisito un'esperienza specifica nel settore della conservazione digitale, avvalendosi anche di proprio personale dotato di un profilo curriculare archivistico;
- le **Parti**, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, hanno quindi una stretta comunione di interessi in relazione ai temi proposti nella presente convenzione, con particolare riferimento alla definizione, sperimentazione e implementazione di:
 - a) un modello di conservazione e fruizione permanenti degli archivi storici digitali e di tutte le sue componenti – organizzative, funzionali, archivistiche e tecnologiche – tanto sul fronte dell'interfacciamento con i sistemi che hanno prodotto la documentazione quanto su quello del funzionamento interno del sistema di conservazione e fruizione, ad integrazione delle regole tecniche in essere (d.p.c.m. 3 dicembre 2013, “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”), focalizzate principalmente sulla conservazione “a norma” (conservazione non permanente e di consolidamento e sicurezza probatori) di documenti e archivi digitali;
 - b) procedure di selezione e scarto delle aggregazioni documentali informatiche non predestinate alla conservazione permanente;

c) procedure afferenti alla certificazione di processo della conformità all'originale analogico delle riproduzioni digitali di aggregazioni documentali analogiche destinate al versamento agli Archivi di Stato e all'ACS;

d) eventuali percorsi formativi e di aggiornamento – di carattere specificatamente operativo e con il supporto anche delle tecnologie e-learning ed e-teaching – sulle tematiche afferenti alla gestione documentale e alla conservazione permanente destinati sia al personale dell'Amministrazione archivistica coinvolto nelle attività di vigilanza, sia al personale delle amministrazioni pubbliche soggette alla vigilanza dell'Amministrazione archivistica;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la **DSII**, con nota del 15 ottobre 2018, prot. 29113, ha aggiornato e sottoposto alla valutazione del Dipartimento della funzione pubblica il progetto denominato *Cloudify NoiPA*, il sistema di gestione del personale pubblico approvato e finanziato dall'Agenzia per la coesione territoriale a valere sul Programma complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020";
- il Dipartimento della funzione pubblica ha approvato e ammesso a finanziamento tale proposta progettuale della **DSII** a valere su due distinti assi del suddetto Programma;
- il Dipartimento della funzione pubblica e la **DSII** hanno sottoscritto in data 5 novembre 2018 due apposite convenzioni per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del citato progetto, convenzioni che sono state sottoposte, con esito positivo, al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, con la conseguenza che le stesse sono state registrate dai competenti organi di controllo in data 5 novembre 2018, divenendo pertanto esecutive;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" (e ss.mm.ii.) al co. 6 dell'art. 5, recepisce i principi stabiliti nell'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE, escludendo dall'applicazione delle disposizioni del medesimo Codice gli accordi tra le amministrazioni quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - "a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) 21 ottobre 2010, n. 7, su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza

comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti tra cui i seguenti:

- 1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;

- 2) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- 3) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione dei compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura e diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;

- 4) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- le **Parti**, dopo aver verificato la presenza dei presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale, di cui tanto alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* quanto ai precedenti punti *1)*, *2)*, *3)* e *4)*, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. 241/1990 (e ss.mm.ii.), nel rispetto dell'art. 12, co. 4 della direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, co. 6 del d.lgs. 50/2016, della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione di cooperazione e collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo;

- le **Parti**, in ragione della presente convenzione di cooperazione e collaborazione, intendono mettere a disposizione risorse finanziarie, professionali e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente proposti e, quindi, sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale la convenzione ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune e su cui vi è una sinergica convergenza;

- le **Parti** possiedono il know-how e le risorse, anche materiali, necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e di stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità della convenzione)

1. Le **Parti** convengono di stabilire un rapporto di collaborazione di natura scientifica, tecnica e organizzativa finalizzato alla definizione, sperimentazione e implementazione del ***Polo di conservazione permanente per gli archivi storici digitali dello Stato*** (di seguito denominato ***Polo***), sistema di conservazione e fruizione permanente della memoria digitale statale;

2. Il ***Polo*** di cui al precedente punto 1 – che, in ragione dell'estensione del concetto tradizionale di “documento informatico” introdotto dalle regole tecniche al CAD relative ai documenti informatici, si configura di fatto come il *sistema di conservazione permanente del patrimonio informativo digitale delle amministrazioni statali centrali* – rappresenta una struttura sottoposta alla totale responsabilità dell'ACS, istituzionalmente finalizzata alla conservazione e fruizione permanenti delle diverse tipologie di risorse digitali prodotte dalle strutture centrali dello Stato, afferenti, in base alla vigente legislazione sui beni culturali, ad affari esauriti da oltre trent'anni e aventi particolare interesse e valore per la storia politica, economica, sociale e culturale della Nazione; patrimonio informativo digitale costituito di massima da:

a) documenti digitali e loro aggregazioni archivistiche informatiche (fascicoli, serie archivistiche e archivi digitali), unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione;

b) informazioni presenti in registri e repertori informatici (e, in generale, in banche dati), formati, incrementati e tenuti per finalità giuridiche o comunque per esigenze connesse allo svolgimento di compiti istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche.

3. Le **Parti**, quindi, concordano di collaborare stabilmente per avviare e sviluppare, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, le seguenti attività:

a) individuazione dei requisiti e delle soluzioni metodologiche, organizzative, funzionali, archivistiche e tecnologiche per la definizione, sviluppo, sperimentazione e implementazione del modello afferente al suddetto ***Polo*** di cui ai precedenti punti 1 e 2, avente anche le caratteristiche di modello generale di riferimento per la realizzazione di Poli conservativi distribuiti, adattabile alle differenti realtà del contesto nazionale;

b) definizione di linee guida tecnico-operative per la diffusione del modello stesso;

c) definizione delle principali procedure, strumenti e policy per la corretta formazione, organizzazione, tenuta, selezione e scarto delle diverse tipologie di risorse digitali destinate al versamento all'ACS;

- d) definizione delle principali procedure, strumenti e policy per verificare e attestare la corrispondenza del contenuto e della forma delle riproduzioni digitali agli originali analogici;
- e) individuazione, sperimentazione ed eventuale implementazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche avanzate per l'indicizzazione controllata delle risorse digitali e dei correlati apparati descrittivi;
- f) individuazione di momenti e percorsi formativi e di aggiornamento delle rispettive risorse umane assegnate alle strutture aventi la responsabilità dei sistemi di gestione documentale e di conservazione digitale (attività di know-how transfer verso il personale specificatamente impegnato, all'interno delle **Parti**, nei settori afferenti all'oggetto della convenzione).

4. Le **Parti** infine concordano che, nello sviluppo del modello afferente al **Polo** di cui ai precedenti punti 1 e 2, non realizzeranno alcuna sovrapposizione funzionale o applicativa con i servizi di conservazione "a norma" (conservazione non permanente e per il consolidamento e sicurezza probatori) di cui le **Parti** si avvalgono; pertanto il suddetto modello, oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, si rapporterà agli attuali servizi di conservazione delle **Parti** in una logica di integrazione e non di sostituzione.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse e al precedente art. 2 le **Parti** si impegnano a svolgere le attività di seguito elencate.

2. L'**ACS** si impegna:

a) a mettere a disposizione il proprio know-how tecnico nei seguenti settori: sistemi di conservazione, accesso e consultabilità permanenti degli archivi digitali; sistemi di gestione documentale; interoperabilità tra sistemi di gestione documentale e sistemi di conservazione; documenti di natura pubblica; ontologie documentali per la costruzione di archivi digitali conformi alle logiche del web semantico;

b) a sviluppare lo strato software del **Polo** e, in particolare, lo strato software relativo alle componenti funzionali afferenti all'attività di selezione e scarto, sorveglianza, acquisizione, amministrazione, conservazione, accesso, ricerca, recupero e distribuzione delle risorse digitali e dei connessi metadati descrittivi;

c) a rilasciare all'altra Parte, e ad altre eventuali amministrazioni pubbliche, il software di cui al precedente punto b) in modalità open source;

d) a mettere a disposizione, previo accordo con gli altri soggetti coinvolti, i risultati della propria attività di ricerca e sperimentazione in tema ontologie documentali e di indicizzazione controllata;

3. Il DAG, attraverso la propria **DSII**, si impegna:

a) a mettere a disposizione, per la fase di sperimentazione del **Polo** il richiesto supporto tecnico e le necessarie risorse computazionali, in particolare il datacenter unificato del DAG realizzato in

applicazione delle direttive governative in tema di revisione della spesa pubblica e in linea con le indicazioni dell'AgID in ambito di trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche;

b) a fornire supporto nelle attività di analisi dei requisiti, di sviluppo e di sperimentazione, da parte dell'ACS, dello strato software per il funzionamento del **Polo**;

c) a mettere a disposizione, come caso centrale di studio per la sperimentazione del **Polo** e della sua interoperabilità con i sistemi di gestione documentale nativi, i documenti e gli archivi digitali della piattaforma *Cloudify Noipa*.

4. Le **Parti** si dichiarano altresì disponibili a mettere a disposizione risorse professionali, logistiche e strumentali per lo svolgimento delle attività correlate alle iniziative che saranno poste in essere, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e ferma restando l'autonomia decisionale di ciascuna delle **Parti**.

5. La programmazione e la realizzazione delle iniziative attuative della presente convenzione saranno oggetto di appositi atti esecutivi, nell'ambito dei quali sono fissati i contenuti scientifici, progettuali ed economici nonché gli eventuali oneri finanziari gravanti sulle **Parti**.

Art. 4

(Modalità di svolgimento)

1. Le attività di cui al precedente art. 2 si svolgeranno presso le sedi delle **Parti**.

2. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione digitale della presente convenzione le **Parti** concorderanno il **Piano di lavoro**, debitamente sottoscritto, che conterrà tra l'altro la precisa definizione degli obiettivi e delle finalità delle attività, delle macroattività, delle fasi del progetto

3. Il **Piano di lavoro** potrà essere aggiornato, per la realizzazione delle fasi successive, al termine di ognuna delle fasi individuate e previo accordo scritto tra le **Parti**.

Art. 5

(Proprietà intellettuale e risultati)

1. Ciascuna delle **Parti** rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how, prototipi e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente convenzione e messo a disposizione per l'attuazione della stessa convenzione.

2. I risultati delle attività sviluppate in forza della presente convenzione saranno di proprietà comune delle **Parti** che potranno utilizzarli nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

3. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le **Parti** che altresì si impegnano, reciprocamente, a dare atto – in occasione di pubblicazioni, convegni ed iniziative pubbliche – che quanto realizzato consegue dalla collaborazione definita con la presente convenzione.

4. Le **Parti** concordano che i risultati della presente convenzione non daranno luogo a brevetti ma verranno messi a disposizione della collettività con licenza aperta.

5. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione e i risultati delle attività afferenti alla presente convenzione non possono, comunque, essere comunicati a terzi se non previo accordo delle **Parti**.

Art. 6

(Utilizzo del logo)

1. I loghi di ciascuna delle **Parti** possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

2. L'utilizzazione del logo estranea all'oggetto del presente accordo richiede il consenso della Parte interessata.

Art. 7

(Referenti)

1. Le **Parti** individuano come referenti della presente convenzione le seguenti persone:

- per l'ACS: **dott.ssa Silvia Trani**, responsabile del Servizio Archivio digitale dello Stato italiano;
- per la DSII: **dott. Alessandro Alfier**, responsabile vicario per la conservazione della documentazione digitale del DAG.

2. I suddetti referenti sono incaricati dello sviluppo delle attività oggetto della presente convenzione e del coordinamento delle attività esecutive connesse.

3. Le comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere inviate ai responsabili, ai rappresentanti legali e ai referenti delle **Parti**.

4. Qualora intervengano variazioni relative ai nominativi dei responsabili, dei rappresentanti legali, dei referenti o agli indirizzi cui inviare comunicazioni relative alla presente convenzione, le **Parti** si impegnano a darne vicendevolmente comunicazione entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 8

(Modalità di partecipazione)

1. Il personale di una delle due **Parti** che si rechi presso la sede dell'altra Parte coinvolta, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante. Ciascuna delle **Parti** prende a proprio carico i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione della presente convenzione.

Art. 9

(Coinvolgimento di altri soggetti)

1. Le **Parti** possono concordare di estendere e condividere i contenuti della presente convenzione con altre amministrazioni pubbliche – in particolare, in ragione delle specifiche competenze in materia di

archivi digitali, con la DGA e altri istituti dell'Amministrazione archivistica, con l'AgID, con altre amministrazioni pubbliche, statali e non, con istituzioni ed enti di ricerca – eventualmente interessate a stabilire forme di collaborazione nell'ambito della presente convenzione.

2. Le **Parti** possono altresì concordare di formalizzare gruppi di lavoro coinvolgenti soggetti esterni con il fine di individuare sinergie scientifiche/tecniche per le progettualità di ricerca avanzata.

3. Le modalità di partecipazione di eventuali altri soggetti saranno concordate in appositi atti integrativi alla presente convenzione.

Art. 10

(Riservatezza e tutela della privacy)

1. Le **Parti** si impegnano a mantenere la riservatezza circa le informazioni a carattere scientifico e istituzionale di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività.

2. Le **Parti** si impegnano, altresì, a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Le **Parti**, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e ss.mm.ii.) e del regolamento 27 aprile 2016, n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, acconsentono al trattamento e uso dei dati personali solo per i fini inerenti alla presente convenzione.

Art. 11

(Durata e recesso)

1. La presente convenzione impegna le **Parti** a decorrere dalla data di sottoscrizione digitale ed ha validità per un periodo di **5 (cinque) anni**.

2. Al momento della sottoscrizione della presente convenzione le **Parti** concorderanno l'inizio effettivo delle attività, termine *a quo* che dovrà essere riportato nel *Piano di lavoro* di cui all'art. 4, punti 2-3.

3. La convenzione potrà essere rinnovata, per un periodo di uguale durata a quella indicata al precedente punto 1, previa intesa e apposito atto scritto tra le **Parti**.

4. Le **Parti** possono recedere, senza oneri e corrispettivi, dalla presente convenzione previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte tramite PEC nel termine di 15 (quindici) giorni dal recesso.

Art. 12

(Gestione delle controversie e Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le **Parti** in relazione alla presente convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e

risoluzione, qualora non vengano risolte in via amichevole, si rinvia alla disciplina di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, eleggendo quale Foro competente quello di Roma.

Art. 13

(Firma digitale e registrazione)

1. Il presente atto, composto da 15 (quindici) pagine ed esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 868/1970, viene sottoscritto interamente a mezzo firma digitale, ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della l. 241/1990 (e ss.mm.ii.), e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 (e ss.mm.ii.).
2. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Archivio centrale dello Stat

Il Sovrintendente

(Dott.ssa Elisabetta Reale)

**per il Ministero dell'economia e
delle finanze**

**Dipartimento dell'Amministrazione
generale, del personale e dei servizi
Direzione dei sistemi informativi e
innovazione**

Il Direttore generale

(Francesco Paolo Schiavo)